

**Statuto della Associazione
"InFusione Impresa sociale"**

**TITOLO I
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA**

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

E' costituita con sede nel Comune di Trento l'Associazione riconosciuta denominata

"InFusione Impresa sociale".

La denominazione sociale, deve contenere l'indicazione di «impresa sociale». Di tale indicazione deve farsi uso negli atti e nella corrispondenza dell'impresa sociale.

L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Trento non comporta modifica statutaria; essa richiede apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.

L'Associazione opera nel territorio della provincia di Trento. L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in ambito provinciale.

Art. 2 (Durata)

L'Associazione ha durata illimitata.

**TITOLO II
SCOPO - OGGETTO**

Art. 3 Attività d'impresa di interesse generale

L'associazione esercita in via stabile e principale attività d'impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle sue attività nell'ambito dei seguenti settori previsti dall'art. 2 del D. Lgs. 112/2017:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, e di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

c) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

e) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

- f) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa;
- g) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui al comma 4;
- h) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti.

Art. 4 (Scopi e Oggetto sociale)

L'Associazione è retta e disciplinata secondo il principio democratico, senza fini di lucro o di speculazione privata ed ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, soci e non soci, con particolare riferimento ai soggetti socialmente svantaggiati, mediante l'utilizzo razionale delle risorse umane e materiali a disposizione.

L'associazione si ispira ai principi di solidarietà e mutualità ed ai principi di promozione umana e condivisione e si propone la gestione in forma professionale e di volontariato dei servizi sociali, culturali ed educativi.

L'Associazione persegue, in particolare le seguenti finalità:

- favorire l'aggregazione sociale e la prevenzione da ogni forma di disagio;
- assistere, sostenere e accompagnare le persone in difficoltà;
 - creare e proporsi come luogo di incontro e di aggregazione assoluto alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile;
 - favorire l'incontro fra persone interessate ai servizi di prossimità ed all'auto mutuo aiuto, anche attraverso la gestione diretta e partecipata degli stessi, promuovendo o partecipando a iniziative sul territorio, diffondendo le informazioni attraverso i canali social e la comunicazione diretta, organizzando momenti di incontro e coinvolgendo le persone su specifiche necessità;
 - promuovere l'offerta di opportunità lavorative e di conciliazione fra tempo di vita e tempo di lavoro con particolare attenzione alle donne anche con percorsi migratori alle spalle: agevolando le prime fasi di approccio attraverso un graduale impegno, sostenendo le donne nella crescita professionale e nella creazione di una rete a supporto delle esigenze di cura dei carichi familiari;
- promuovere e favorire il dialogo, le relazioni e gli scambi interculturali tra persone, anche di diversa nazionalità, per favorire la reciproca conoscenza, la valorizzazione delle differenze culturali e la realizzazione di iniziative e progetti di integrazione;
- sviluppare e far crescere la sensibilità verso le differenze culturali e le diverse culture in tutti i contesti sociali, civili economici, istituzionali ed associativi;
- promuovere il volontariato e la valorizzazione delle competenze personali e professionali;
- concorrere alla progettazione sociale sul territorio in collaborazione con gli enti pubblici;
- elaborare progetti educativi e formativi con riferimento alle tematiche di interesse dell'Associazione.

Considerata l'attività d'impresa di interesse generale come definita al-

l'articolo precedente, l'Associazione, per il raggiungimento delle finalità espresse, potrà:

- progettare, organizzare e gestire centri di aggregazione, spazi di accoglienza ed opportunità e iniziative rivolte alle fasce deboli della popolazione, attraverso laboratori per l'acquisizione di prerequisiti lavorativi e sviluppo di competenze professionali;
- progettare, organizzare e realizzare interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale delle persone svantaggiate, anche in forma di distretto e/o di associazione temporanea, in collaborazione con Enti Pubblici e privati;
- promuovere e gestire servizi culturali, aggregativi e di educazione alla convivenza, promuovere ed organizzare eventi di sensibilizzazione su tematiche sociali;
- favorire l'incontro fra persone interessate ai servizi di prossimità ed al mutuo aiuto, anche attraverso la gestione diretta e partecipata degli stessi;
- promuovere l'offerta di opportunità lavorative e di conciliazione fra tempo di vita e tempo di lavoro, con particolare attenzione alle donne anche con percorsi migratori alle spalle;
- promuovere la diffusione di attività commerciali e produttive nel settore turistico, alimentare e non, che valorizzino lo sviluppo sostenibile e la multiculturalità;
- promuovere e gestire corsi e tirocini di formazione per l'occupabilità e l'inclusione sociale, ecc.;
- progettare, organizzare e gestire sportelli di ascolto, incontro, orientamento e altre iniziative e attività di prevenzione da ogni forma di disagio;
- attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con Enti Pubblici e/o privati interessati a collaborare con i programmi dell'Associazione;
- progettare, organizzare e realizzare attività ed eventi di tipo formativo, di ricerca e di approfondimento anche in ambito scolastico sui temi inerenti le finalità dell'associazione;
- progettare, organizzare e realizzare attività di tipo didattico per le scuole di ogni ordine e grado nell'ambito delle norme in materia;
- realizzare e pubblicare ricerche, saggi, studi, atti di manifestazioni convegnistiche e produzione di eventi, rassegne e spettacoli sui temi di interesse dell'associazione;
- organizzare e promuovere convegni, spettacoli, festival, mostre (anche fotografiche), proiezioni e rassegne cinematografiche e qualsiasi altra manifestazione sui temi di interesse dell'associazione;
- progettare, organizzare e realizzare attività di tipo ricreativo, ludico e educativo per bambini, giovani e adulti come laboratori, corsi, attività di tipo esperienziale, artistico ed espressivo, ecc.;
- pubblicare e diffondere nel rispetto delle norme di legge, riviste, giornali, periodici, libri e bollettini a stampa o telematici, e ogni altro mezzo atto a far conoscere e diffondere tutte le iniziative dell'Associazione;
- gestire blogs, forum e pubblicazioni attraverso la rete internet;

- progettare, organizzare e realizzare corsi di formazione e aggiornamento con particolare riferimento, in generale ai temi di interesse dell'Associazione;
- progettare, organizzare e realizzare corsi e percorsi di sostegno per bambini e ragazzi in difficoltà nel percorso scolastico e di crescita.

InFusione potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici, nonché le attività commerciali necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali; potrà, inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di promuovere reti stabili di collaborazione con il territorio e di collocamento sul mercato, ricevere contributi e stipulare convenzioni finalizzate al raggiungimento dello scopo sociale, con esclusione delle attività riservate e nei limiti e nel rispetto delle norme di legge vigenti anche speciali.

TITOLO III ASSOCIATI

Art. 5 (Associati)

Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e gli enti che ne condividono gli scopi e le finalità istituzionali e intendono collaborare al loro raggiungimento.

Gli enti sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democrazia, di non discriminazione, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. Le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Art. 6 (Domanda di ammissione)

Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.

2. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.

3. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.

4. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comuni-

cato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Art. 7 (Diritti e obblighi dell'associato)

Gli associati hanno il diritto di:

- a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
- b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
- c) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo. Non si potranno estrarre copie e/o raccogliere immagini fotografiche dei documenti esaminati.
- d) L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa annuale.
- e) Gli associati hanno il dovere di:
 - a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra gli associati e tra questi ultimi e gli organi sociali;
 - b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
 - c) versare l'eventuale quota associativa nella misura fissata annualmente dal Consiglio Direttivo e nei termini previsti dal presente Statuto.

Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili, e non sono rivalutabili.

Art. 8 (Perdita della qualità di associato)

La qualità di associato si perde per il mancato versamento della quota sociale e/o per la non partecipazione alle attività dell'Associazione, per recesso, esclusione, o per causa di morte.

Art. 9 (Recesso)

Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto con lo scadere dell'esercizio sociale in corso, purché sia presentato almeno 3 (tre) mesi prima della chiusura dello stesso.

a) La qualità di associato si perde anche per mancato pagamento della quota associativa annuale, se prevista, entro 90 (novanta) giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo deve comunicare tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L'associato che non ha provveduto al versamento entro il termine decade automaticamente; il Consiglio Direttivo ne prende atto alla prima riunione utile. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art.6 del presente Statuto.

Art. 10 (Esclusione)

L'associato può essere escluso dall'Associazione per:

- a) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
- c) aver arrecato all'Associazione gravi danni materiali o morali.
- d) Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fintanto che l'Assemblea ordinaria non deliberi circa l'appello dell'associato escluso, quest'ultimo mantiene il pieno esercizio dei propri diritti associativi, compreso il diritto di voto in Assemblea.
- e) L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 11 (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate agli associati destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento.

Art.12 - Dei volontari e dell'attività di volontariato

L'Associazione InFusione potrà avvalersi, nello svolgimento delle proprie attività, di volontari che, per libera scelta, prestano la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

TITOLO IV PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 13 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

- a) dal patrimonio minimo necessario per il conseguimento della personalità giuridica secondo le normative vigenti, che costituisce il fondo patrimoniale di garanzia indisponibile e vincolato a garanzia dei terzi che instaurino rapporti con l'Associazione;
- b) da eventuali beni mobili e immobili, di proprietà della stessa o che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazioni;
- c) dalle risorse economiche elencate nel successivo articolo 14;
- d) da eventuali utili o avanzi di gestione.

Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a fondatori, soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

Art. 14 - Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote associative;
- b) contributi pubblici e privati;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rendite patrimoniali;
- e) attività di raccolta fondi;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
- g) proventi derivanti dalle attività di interesse generale e dalle atti-

- vità d'impresa esercitate;
- h) ogni altro provento conseguito in relazione alle attività indicate nel presente Statuto e ammesse ai sensi del D.Lgs. n. 117/2017 e dalle altre norme competenti in materia.

Art. 15 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio direttivo provvede alla redazione del bilancio di esercizio.

Il bilancio deve essere presentato all'Assemblea degli associati per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salvo cause di forza maggiore.

L'Assemblea ha l'obbligo di deliberare la destinazione degli utili e dell'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste; è fatto divieto di distribuzione anche in modo indiretto di utili od avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve e capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la distribuzione o destinazione non siano imposte per legge o siano a favore di altre onlus che per legge o statuto fanno parte della medesima od unitaria struttura.

TITOLO V RIUNIONI DEI SOCI ED ORGANI SOCIALI

Art.16 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum

È compito dell'Assemblea ordinaria:

- a) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- b) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- c) approvare il bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- d) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
- e) eleggere i componenti dell'organo di controllo (anche in forma monocratica), qualora si verificano le condizioni di cui all'art.10 del D.Lgs 112/2017;
- f) eleggere l'organo di revisione (anche in forma monocratica), qualora si verificano le condizioni di cui all'art. 10 del D.Lgs 112/2017;
- g) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
- h) approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- i) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- j) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.

- k) 2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.
- l) 3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art.17 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum

- 1. È compito dell'Assemblea straordinaria:
 - a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
 - b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.
- 2. Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- c) 3. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Art. 18 (Decisioni dei soci mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto)

Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta, la stessa potrà avvenire in forma libera, ma dovrà concludersi con la redazione di un apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:

l'argomento oggetto della decisione;

il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;

l'indicazione dei soci consenzienti;

l'indicazione dei soci contrari od astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;

la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti che contrari.

Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento della decisione;

- il contenuto della decisione;

- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti.

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali entro i cinque giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà od astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termi-

ne suddetto equivale a voto contrario.

Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica.

Le decisioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuibili a tutti i soci.

Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente articolo, dovranno essere trascritte, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci.

Art. 19 (Assemblea)

La convocazione dell'assemblea deve effettuarsi mediante lettera raccomandata o comunicazione via lettera o email o altro strumento telematico idoneo a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun socio avente diritto di voto, almeno 8 giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e tutti gli amministratori e sindaci effettivi se nominati sono presenti od informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.

All'Assemblea potrà partecipare senza diritto di voto un rappresentante dei lavoratori e degli utenti designato in apposita assemblea annuale.

L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il segretario verbalizzante, e dove non deve necessariamente trovarsi anche il Presidente; nel caso in cui il segretario e il Presidente della riunione si trovino in due luoghi diversi, la redazione del verbale avverrà comunque a cura del segretario, mentre la sottoscrizione avverrà successivamente. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

Art. 20 (Voto)

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti all'Associazione e che non siano in mora nei versamenti della quota annuale.

Ciascun associato ha un solo voto.

Gli associati che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro associato avente diritto al voto.

Ciascun associato può rappresentare al massimo un altro associato.

Nel caso di votazione con le modalità descritte all'articolo 15 del presente statuto non sono ammesse deleghe.

Per le votazioni si procede normalmente con voto palese. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede con il voto a scrutinio segreto, nonché quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti.

I consiglieri non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità

Art. 21 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei voti presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 22 (Amministrazione)

L'associazione è amministrata dal Consiglio Direttivo che viene eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.

Lo stesso sarà composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da un numero di Consiglieri variabile da uno a cinque, ed il loro numero sarà determinato di volta in volta prima dell'elezione.

La nomina del Presidente e Vice-Presidente è effettuata dal Consiglio Direttivo nella prima riunione.

L'Organo amministrativo rimane in carica per tre esercizi e scade alla data nella quale la decisione degli associati approva il bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

Art. 23 (Compiti degli Amministratori)

Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della associazione, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge e dallo statuto.

Il Consiglio Direttivo può delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega, fatti salvi i limiti di legge

Il comitato esecutivo ovvero l'amministratore o gli amministratori delegati, potranno compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che risulteranno dalla delega conferita dal consiglio direttivo, con le limitazioni e le modalità indicate nella delega stessa, incluso l'obbligo di riferire al Consiglio Direttivo nei tempi e nei modi dallo stesso indicati.

In particolare, il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- a) curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea degli associati;
- b) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- c) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d) redigere il bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione

- dell'Assemblea;
- e) nominare il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario dell'Associazione;
 - f) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
 - g) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - h) decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
 - i) provvedere, entro un termine congruo, ad informare gli associati in merito all'obbligo di versare la quota associativa entro il termine stabilito in statuto;
 - j) deliberare la convocazione dell'Assemblea;
 - k) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
 - l) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
 - m) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
 - n) deliberare l'istituzione di sezioni o sedi secondarie, in Italia e all'estero;
 - o) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
 - p) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.

Art. 24 (Convocazioni e deliberazioni)

L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.

La convocazione deve pervenire per iscritto ai consiglieri tramite lettera o email o altro strumento telematico che consenta la prova del ricevimento almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.

In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i consiglieri.

Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.

Ogni amministratore deve dare notizia agli altri amministratori, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione dell'Associazione, precisandone la natura, i termini, l'origine, e la portata.

Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Art. 25 (Integrazione del Consiglio)

La carica di consigliere si perde per:

- dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
- sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art. 29 del presente Statuto;
- perdita della qualità di associato.

Nel caso in cui uno o più consiglieri cessino dall'incarico per uno dei motivi indicati al precedente comma, si provvede alla loro sostituzione nella prima Assemblea ordinaria utile. Fino alla nuova elezione il Consiglio Direttivo rimane nella composizione risultante a seguito dell'avvenuta cessazione. I consiglieri così eletti rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi consiglieri, i consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art. 26 (Compensi agli Amministratori)

Tutte le cariche associative sono a titolo di volontariato e quindi gratuite.

Art. 27 Il Presidente: poteri e durata in carica

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.

Il Presidente dell'Associazione è nominato all'interno del Consiglio Direttivo.

La carica di Presidente può essere revocata dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per l'elezione.

La carica di Presidente si perde inoltre per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
- b) curare l'attuazione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
- d) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.

In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro consigliere.

Art. 28 (Organo di controllo e revisione contabile)

L'associazione deve nominare un organo di controllo e di revisione contabile (anche in forma monocratica), per il quale si richiama integralmente quanto previsto dall'art. 10 D. Lgs. 112/2017 e, ove necessario ed in quanto compatibili, le norme del codice civile in materia.

L'organo di controllo, tra le altri, esercita i compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 11 e 13 del D.Lgs. 112/2017, ed attestano che il bilancio sociale sia redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 9, comma 2 D.Lgs. 112/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

Art. 29 (Organi sociali disposizioni specifiche)

I soggetti che assumono cariche sociali devono possedere, oltre a quanto prescritto dal Codice Civile, i seguenti requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza: assenza di procedimenti e carichi pendenti; accertata esperienza nelle attività di questa società impresa sociale; non avere in corso controversie di alcun genere con l'associazione, né ricoprire cariche analoghe in enti operanti negli stessi settori, salva autorizzazione assembleare.

TITOLO VI SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art. (Scioglimento anticipato e devoluzione patrimonio finale)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento dell'Associazione nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri. In caso di scioglimento, cessazione od estinzione dell'Associazione, l'intero patrimonio sociale residuo risultante dalla liquidazione sarà devoluto, dopo la liquidazione, secondo le disposizioni contenute nell'art. 12, comma 5, D.Lgs. n. 112/2017.

TITOLO VII DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra l'Associazione e gli associati, determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività, il Consiglio direttivo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti e dovranno inoltre essere previste adeguate forme di coinvolgimento dei lavoratori e degli utenti e di altri soggetti direttamente interessati alla attività della associazione.

Art. 32 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzio-

ne)

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a fondatori, soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

Eventuali utili ed avanzi di gestione sono destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio.

L'impresa sociale può destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti a erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo settore diversi dalle imprese sociali, che non siano fondatori, associati, soci dell'impresa sociale o società da questa controllate, finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilità sociale.

Art. 33 (Rinvio)

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa rinvio, alle norme di cui al D.Lgs. 112/2017, alle disposizioni del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 recante il Codice del Terzo settore, nonché alle disposizioni del Codice civile riguardanti le associazioni, nonché, alle ulteriori norme di legge e ai principi generali dell'Ordinamento giuridico italiano.

Trento, 24 giugno 2021

F.to: Adriana Arata

F.to: Marco Dolzani (L.S.)